

# **COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA**

Provincia di Cuneo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI**

1. Ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n.219 e delle indicazioni operative ministeriali diramate, nell'ambito della propria autonomia e potestà regolamentare, il Comune di Castiglione Tinella istituisce il Registro delle Disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.) nell'ambito del Servizio demografico – Ufficio di Stato civile, con sede nel Palazzo municipale – Via Circonvallazione n.7. Il Registro non costituisce un nuovo Registro dello Stato civile ulteriore rispetto a quelli contemplati nel vigente art.14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n.1238. Trattasi di un ordinato elenco cronologico delle Disposizioni consegnate.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Con l'espressione "*Disposizioni anticipate di Trattamento*" – D.A.T. – (detto anche Testamento biologico o di vita) si fa riferimento a un documento sottoscritto da persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, contenente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. La persona che lo redige indica altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. La persona che redige le D.A.T. è definito disponente o dichiarante. Può rendere le dichiarazioni relative al Testamento biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. L'Ente non ha alcun obbligo di verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto dichiarante.

3. Il fiduciario è persona maggiorenne capace di intendere e di volere, individuata dal disponente con il compito di dare esecuzione alle sue Disposizioni anticipate di trattamento qualora lo stesso sia incapace di autodeterminarsi, che ha accettato la nomina attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo che è allegato alle D.A.T.. Al fiduciario è rilasciata copia delle D.A.T.

4. L'Ufficiale di Stato civile è il funzionario incaricato dell'accettazione delle D.A.T. e della tenuta e dell'aggiornamento del relativo Registro. A lui spetta altresì il compito di conservare con diligenza le Dichiarazioni sostitutive con le quali sono consegnate le D.A.T. e le buste contenenti le D.A.T., così da evitare manomissioni, alterazioni e dispersioni.

5. Luogo di deposito delle D.A.T. sono gli Uffici comunali del Comune di Castiglione Tinella.

## **ART. 3 - ISCRIZIONE**

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Castiglione Tinella ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutti i cittadini che hanno redatto Disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.) recanti la firma autografa mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'iscrizione nel Registro è volontaria e gratuita.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza–dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata personalmente, alla quale il dichiarante allega il documento che raccoglie le Disposizioni anticipate di Trattamento redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata e inserite in busta chiusa con opportune diciture atte a rilevare i dati del disponente e il contenuto della busta stessa. L'istanza contiene la dichiarazione di consegna delle D.A.T. e la dichiarazione che non è stato depositato altro Testamento biologico presso soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Castiglione Tinella.

L'Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle D.A.T. né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità e alla residenza del consegnante nel Comune, e a riceverle. All'atto della consegna, da effettuarsi personalmente dal disponente, l'Ufficiale di Stato civile assume l'istanza-dichiarazione sostitutiva al Protocollo generale, provvede all'annotazione sul Registro e fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, timbro e firma dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia delle DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale.

Ciascuna busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi è inserita in apposito fascicolo insieme alla relativa documentazione, che viene depositato e adeguatamente conservato presso il Servizio demografico del Comune di Castiglione Tinella in luogo inaccessibile al pubblico, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

La busta può essere richiesta dal fiduciario presentandosi direttamente presso l'Ufficio di Stato civile, nel caso in cui il disponente sia divenuto incapace di autodeterminarsi e rilasciando apposita ricevuta. Su esplicita richiesta la busta può essere altresì consegnata o inviata all'Autorità giudiziaria o agli Organismi sanitari. La consegna sarà annotata sul Registro.

Le buste contenenti le Disposizioni anticipate di Trattamento verranno distrutte dopo sei mesi dall'avvenuta conoscenza della morte del disponente, con contestuale annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso al fiduciario.

#### **ART. 4 – MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO – INFORMAZIONE E MODULISTICA**

1. Il Servizio demografico – Ufficio di Stato civile del Comune di Castiglione Tinella cura la tenuta del Registro su supporto informatico. Esso consiste in un ordinato elenco cronologico delle Disposizioni consegnate. Sul Registro verranno altresì annotati i nominativi dei fiduciari. Esso sarà costantemente aggiornato, verificando annualmente l'eventuale decesso o emigrazione dei dichiaranti. Il Comune non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del Testamento biologico, oltre che all'effettivo comportamento del fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del registro e alla conservazione del Testamento biologico.

2. Il venire meno della residenza nel Comune di Castiglione Tinella comporta la cancellazione dal Registro e, se possibile, la restituzione della busta contenente le D.A.T.. Considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell'Ufficiale di Stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, occorre assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo Ufficio d'Anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove D.A.T., modificative di precedenti, o revoche delle stesse. A tal fine l'Ufficio Anagrafe è tenuto ad informarsi di volta in volta dai cittadini che immigrano nel Comune di Castiglione Tinella da altri Comuni italiani se presso il Comune di provenienza abbiano consegnato delle D.A.T. In tale caso, salvo diverse superiori disposizioni, il cittadino viene invitato a ritirare dal Comune di provenienza e a consegnare di persona le D.A.T. stesse presso l'Ufficio di Stato civile. In ogni caso il venir meno della residenza nel Comune di Castiglione Tinella da parte del Dichiarante comporta, trascorsi 5 anni, la distruzione della busta contenente le D.A.T.

3. Così come le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il registro sarà conservato e custodito in locale inaccessibile al pubblico.

4. Date le competenze assegnate, l'Ufficiale di Stato civile, accettante l'istanza, non conosce il contenuto delle Disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.) o testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti delle disposizioni stesse.

L'Ufficiale di Stato civile, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza del grave stato di salute del disponente, non ha alcun obbligo di segnalazione del deposito delle D.A.T. presso il Comune, né al fiduciario né ad altro soggetto o Ente.

5. Dell'attivazione del servizio e della relativa modulistica viene data ampia informazione e diffusione attraverso lo Sportello dei Servizi demografici e per mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

#### **ART. 5 – REVOCA, MODIFICA O RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

1. Su richiesta del Dichiarante l'iscrizione nel Registro potrà essere revocata in qualunque momento. Tale revoca comporta la restituzione della busta contenente le D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro.

2. La revoca delle D.A.T. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione al fiduciario indicato nella dichiarazione revocata. Tale adempimento infatti rimane ad esclusivo carico dello stesso Dichiarante.

3. In ogni momento il Dichiarante potrà procedere alla modifica delle D.A.T., precedentemente depositate, mediante la consegna di una nuova dichiarazione sempre in busta chiusa e con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Tale sostituzione sarà debitamente annotata sul Registro.

#### **ART. 6 – ACCESSO AL REGISTRO**

1. Il Registro e tutti gli atti relativi alla procedura del testamento biologico non sono pubblici e sono esclusi dall'accesso di soggetti terzi.
2. L'accesso al Registro ed alle Dichiarazioni ivi contenute è consentito al Dichiarante e al rispettivo Fiduciario per quanto di pertinenza.

#### **ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano l'art.4, della legge 22 dicembre 2017, n.219 e le indicazioni operative formulate dal Ministero dell'Interno.  
L'Ente si riserva di apportare le modifiche e integrazioni del Regolamento approvato che si rendessero necessarie in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative o di ulteriori ed eventuali indicazioni operative che dovessero pervenire.
2. E' demandata alla Giunta comunale la facoltà di integrare il contenuto del presente regolamento con norme operative e gestionali di dettaglio nel rispetto dei criteri e principi generali nello stesso contenuti.

#### **ART.8 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi, unitamente alla presente deliberazione di approvazione, nel rispetto dell'art.83, dello Statuto comunale e lo stesso entra in vigore decorso il periodo di pubblicazione.